

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6172

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLÈ, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS, CAMO, DELL'ANNA, DI GIANDOMENICO, DI TEODORO, GAMBINI, SANTINO ADAMO LODDO, MAZZUCA, MEDURI, PERROTTA, SANDI, SAVO, SINISCALCHI, STRANO, TIDEI, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA, ZANELLA**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la riduzione dell'IVA gravante sulle prestazioni turistiche e sulla somministrazione di alimenti e bevande

*Presentata il 9 novembre 2005*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di armonizzare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sull'industria turistica e ricettiva e sulla somministrazione di alimenti e bevande con le aliquote applicate negli altri Paesi dell'Unione europea.

Allo stato attuale, infatti, l'IVA applicata in Italia è pari mediamente al doppio di quella applicata negli altri Paesi dell'Unione europea, con gravi danni per la nostra industria turistica e ricettiva.

La presente proposta di legge riduce l'IVA sulle attività turistiche e ricettive e sulla somministrazione di alimenti e bevande dal 10 per cento al 4 per cento. Ciò dovrebbe consentire un rilancio dell'indu-

stria turistica e quindi dello sviluppo occupazionale del settore.

È un segnale modesto ma significativo di attenzione per una delle industrie trainanti del nostro Paese, che ancora risente della situazione di incertezza e di crisi a livello internazionale.

I benefici in termini di maggiore utilizzo delle prestazioni turistiche e ricettive dovrebbero senz'altro compensare i minori introiti derivanti dalla riduzione dell'aliquota. L'articolo 2 della presente proposta di legge, quindi, prevede che agli oneri derivanti dalla riduzione dell'IVA si faccia fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 36) sono inseriti i seguenti:

« 36-*bis*) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive previste dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

36-*ter*) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande ».

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 120) e 121) sono abrogati.

## ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

